

# **STATUTO**

## **Associazione di Volontariato Sportivo**

### **“PRIMO NEBIOLO”**

#### **Articolo 1**

##### **DENOMINAZIONE**

È costituita, ispirata all'azione di Primo Nebiolo - uno dei massimi dirigenti sportivi che lo sport italiano abbia mai avuto, nonché grande promotore dello sport universitario - una Associazione di volontariato per lo sport nazionale e internazionale, denominata **“Associazione di Volontariato Sportivo Primo Nebiolo”**.

#### **Articolo 2**

##### **SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede legale in Torino, Via Braccini 1, presso la sede del Cus Torino. Il consiglio direttivo potrà istituire sedi secondarie, uffici in Italia e all'estero. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **Articolo 3**

##### **FINALITA'**

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere progetti volti a favorire la pratica ed i valori positivi dello sport nei confronti dei cittadini di ogni paese e nazione, favorendo l'intercultura, l'integrazione ed il progresso morale, sociale e culturale degli individui ed in generale il rispetto dei diritti umani;
- b) operare nel settore del volontariato sportivo, collaborando con le principali istituzioni sportive nazionali ed internazionali - con particolare riferimento al mondo studentesco universitario - e con tutti i soggetti che possono contribuire alla diffusione dei valori dello sport, per l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive sia di carattere professionistico che amatoriale;
- c) promuovere e favorire - attraverso l'attività dei propri volontari, opportunamente selezionati e formati - la pratica dello sport per gli individui diversamente abili e per le categorie svantaggiate di ogni paese e nazione;
- d) contribuire alla formazione di una cultura dello sport in un'ottica di scambio, confronto e rispetto reciproco;

e) promuovere e realizzare campagne di sensibilizzazione sui valori, su diritti e sulla pratica dello sport.

#### **Articolo 4**

#### **ATTIVITA'**

L'Associazione è promossa e sostenuta da volontari che prestano la loro attività in modo spontaneo e gratuito.

L'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie dei propri aderenti. Può tuttavia avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente od autonomo per lo svolgimento di attività in cui sia richiesta specifica professionalità e competenza o, in caso di particolari esigenze, per assicurarne il regolare svolgimento.

L'Associazione stabilisce rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con il CONI e le sue Federazioni Sportive Nazionali, con le organizzazioni sportive, ricreative e culturali nazionali ed internazionali ed in generale con tutti i soggetti che possono contribuire alla diffusione dei valori dello sport.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, l'Associazione si propone di:

a) organizzare eventi e manifestazioni sportive, feste, corsi aventi per scopo la valorizzazione dello sport in tutti i suoi aspetti in ogni paese e nazione, con riferimento in particolare all'importanza dell'attività sportiva per gli atleti disabili e le categorie svantaggiate;

b) collaborare con le varie Federazioni Sportive Nazionali, con le istituzioni internazionali, nazionali e locali, con gli Enti pubblici e privati attivi nel mondo dello sport – ed in generale con tutti i soggetti aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione - in attività di volontariato e di cooperazione;

c) adire a finanziamenti previsti dalle organizzazioni nazionali ed internazionali organizzative e non, in materia di promozione sportiva;

d) organizzare conferenze, seminari, incontri, dibattiti, congressi sul tema dello sport, dell'integrazione, della solidarietà, della cooperazione, del volontariato e su argomenti di sviluppo, attualità medica, farmacologica, psicologica, sociale e scientifica in genere;

e) organizzare stage, tirocini formativi, gemellaggi e scambi di carattere sportivo e culturale;

f) intervenire presso le autorità e le istituzioni per promuovere leggi ed iniziative a favore dello sport di base, con particolare attenzione alla pratica sportiva dei soggetti diversamente abili e delle categorie svantaggiate;

g) promuovere raccolte, sottoscrizioni, erogazioni di fondi da istituzioni pubbliche e private, associazioni e quanto altro necessario al conseguimento degli scopi sociali.

## **Articolo 5**

### **PATRIMONIO**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, dai conferimenti patrimoniali disposti dai soci, da elargizioni, lasciti, donazioni ed erogazioni disposte in favore dell'Associazione da terzi, e da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, da fondi derivanti da attività di autofinanziamento e sponsorizzazioni, da proventi derivanti da altre attività, anche di carattere commerciale e/o produttive, connesse e accessorie rispetto a quelle istituzionali, condotte nel rispetto del presente Statuto e della legge e comunque non in via prevalente.

E' fatto divieto assoluto di distribuire eventuali avanzi di gestione o di riserve tra i soci.

## **Articolo 6**

### **BILANCIO**

I mezzi ordinari per l'attività dell'Associazione derivano dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, dalle quote associative, da sovvenzioni, da contributi ed elargizioni dello Stato, di Enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria.

Ogni anno l'Associazione redigerà il proprio bilancio secondo la normativa in materia vigente per le Associazioni di Volontariato.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 7**

### **SOCI**

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci effettivi;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

Sono soci FONDATORI coloro i quali partecipano all'atto costitutivo e coloro i quali esprimeranno, nel termine di sei mesi dall'atto costitutivo e mediante atto redatto nella medesima forma dell'atto costitutivo stesso, l'esplicita volontà di associarsi dichiarando di accettare lo Statuto vigente.

Sono soci EFFETTIVI i soci fondatori e coloro che, maturata da almeno due anni la condizione di socio sostenitore, si siano distinti per assiduità nella attività di appoggio e di

conseguimento degli scopi associativi, siano in regola con i versamenti delle quote, siano ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Sono soci SOSTENITORI le persone fisiche o giuridiche che si siano interessate e si interessino alla vita e alle attività della Associazione, ne condividano lo spirito e contribuiscano al conseguimento dei suoi scopi, si impegnino a versare annualmente una quota di appartenenza, e siano accettati dal Consiglio Direttivo su presentazione di istanza di ammissione scritta.

Sono soci ONORARI coloro che abbiano esaltato la attività e l'immagine dell'Associazione e che, per meriti eccezionali acquisiti nel campo dello sport, della cultura, della scienza, dell'arte, dell'imprenditoria, si sono distinti in Italia e all'estero. Hanno diritto al voto in Assemblea i soci effettivi e i soci sostenitori.

## **Articolo 8**

### **DOVERI DEI SOCI**

I soci sono tenuti a tenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione ed a osservare il presente Statuto; a versare annualmente una quota associativa, secondo la loro natura, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione a socio è subordinata al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per inosservanza delle norme e principi statutari e del regolamento, per azioni condotte contro il buon nome e l'immagine dell'Associazione, per morosità.

La decadenza della condizione di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio decaduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

La quota è intrasmissibile.

## **Articolo 9**

### **ORGANI**

Gli Organi dell'Associazione Volontari dello Sport Primo Nebiolo sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Sindaci.

La struttura dell'Associazione è democratica ed è improntata ai principi di uguaglianza e di rifiuto di ogni forma di discriminazione.

Le cariche associative sono elettive e gratuite, come pure gratuite sono le prestazioni fornite dagli aderenti.

Le cariche elettive dell'Associazione sono riservate ai soci effettivi.

## **Articolo 10**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea costituisce l'organo supremo dell'Associazione. E' formata da tutti i soci aventi diritto al voto e ad essa compete di delineare la condotta operativa dell'Associazione; approvare i bilanci preventivi e consuntivi; eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci; apportare modifiche statutarie; sciogliere l'Associazione.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria per la modifica dello Statuto ed ogni qual volta venga richiesto dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei soci iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.

Le convocazioni avvengono mediante comunicazione in forma libera o mediante affissione nella sede dell'Associazione.

## **Articolo 11**

### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

Le Assemblee dei soci sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Per l'approvazione delle modifiche statutarie l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto.

E' previsto l'istituto della delega nella misura massima di due per ogni partecipante. L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria e straordinaria, 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali non sono previste modalità (fatto salvo il preavviso non inferiore alle quarantotto ore).

Di ogni riunione e deliberazione sarà redatto apposito verbale.

## **Articolo 12**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre e da un massimo di sette membri. Qualora il Consiglio Direttivo sia costituito da sette membri essi saranno così ripartiti:

- quattro membri eletti tra i soci effettivi;
- tre membri eletti tra i soci sostenitori.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

## **Articolo 13**

### **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio elegge, nella sua prima seduta e tra i suoi membri il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente ed il Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, nonché, tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri.

La convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, sede ed orari della riunione, è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di fax, telegramma o analogo strumento, in modo che consiglieri e revisori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

## **Articolo 14**

### **ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti a seguito di votazione palese. Per le votazioni su persone è previsto il voto segreto su richiesta anche di un solo membro del Consiglio.

A parità di voti prevale, nelle votazioni a espressione palese, il voto del Presidente.

## **Articolo 15**

### **POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo di curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; di redigere e proporre i bilanci e quanto altro necessita di approvazione assembleare; di compilare il regolamento; di predisporre e deliberare su tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale ivi compresi l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione ecc. di beni mobili ed immobili e dei diritti reali su di essi; di assumere o licenziare personale; di conferire ad autorizzare procure sia generali che speciali, ferma restando la facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo; deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; apportare le modifiche al presente Statuto; compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che, per disposizione di legge e dell'Atto Costitutivo, siano riservati all'Assemblea.

## **Articolo 16**

### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Il Presidente ha la facoltà di delegare alcune competenze al Vice Presidente e al Segretario Generale, di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed a qualsiasi grado di giurisdizione.

## **Articolo 17**

### **VICE PRESIDENTE**

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente per tutto il periodo della sua assenza.

In caso di urgenza il Vice Presidente ne assume i poteri, chiedendo la ratifica al Presidente dei provvedimenti adottati.

In caso di impedimento permanente il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente per un periodo non superiore a sei mesi, trascorso il quale, il Consiglio deve provvedere alla sostituzione del Presidente in quanto membro del Consiglio ed alla elezione di un nuovo Presidente.

## **Articolo 18**

### **COLLEGIO DEI SINDACI**

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dalla Assemblea fra i soci e i non soci. Il Presidente del Collegio è nominato al suo interno.

I membri del Collegio dei Sindaci possono, su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, partecipare alle riunioni di esso.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

## **Articolo 19**

### **COMPITI DEL COLLEGIO DEI SINDACI**

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge.

I Sindaci possono provvedere anche ad atti individuali di ispezione e controllo ed effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge.

Di ogni ispezione dovrà compiliarsi apposito verbale da inserire nel libro sociale.

## **Articolo 20**

## **SCIoglIMENTO**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori.

Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad Enti senza fine di lucro, aventi carattere di pubblica utilità ed operanti nel mondo dello sport di base, nel rispetto delle finalità proprie dell'Associazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'articolo 21 c.c.

### **Articolo 21**

#### **MODIFICHE INDEROGABILI ALLO STATUTO**

Il Consiglio Direttivo è delegato ad apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche che risultassero necessarie per adeguarlo ad eventuali inderogabili disposizioni di legge.

Il Consiglio riferirà all'Assemblea nella prima successiva adunanza, le modifiche approvate.

### **Articolo 22**

#### **OPERATIVITA' STATUTO**

Il presente Statuto è reso operativo da apposito regolamento che dovrà essere elaborato dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 23**

#### **RINVIO**

Per quanto non disposto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di associazioni e volontariato.

### **Articolo 24**

#### **GIURISDIZIONE**

Per qualsiasi controversia fra l'Associazione, gli associati, nonché nei confronti di terzi è competente il Foro di Torino.

Visto per iniezione. Torino 29 agosto 2006